

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

(2003/159/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo: «l'accordo di partenariato») ⁽³⁾, se una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, essa può invitare l'altra parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, a prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla parte in questione.
- (2) A norma dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato, se una parte reputa che si sia verificato un grave caso di corruzione, essa può invitare l'altra parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, a prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla parte in questione.
- (3) Occorre adottare una procedura efficace per l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96 o dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato.
- (4) La posizione della Comunità in merito alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE è stabilita dalla Commissione in conformità delle disposizioni della decisione n. 2000/399/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) L'accordo di partenariato deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, i relativi allegati e protocolli e le dichiarazioni rilasciate dalla Comunità unilateralmente o insieme ad altre parti, accluse all'atto finale.

I testi dell'accordo, degli allegati, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato, a nome della Comunità.

Articolo 3

1. Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato, o nei casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nel corso delle consultazioni, la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 5.

⁽²⁾ Parere conforme del 17 gennaio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 151 del 24.6.2000, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

2. Se, allo scadere dei termini di cui agli articoli 96 e 97, e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, o immediatamente, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio può decidere su proposta della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, di prendere misure appropriate, compresa la sospensione parziale.

Il Consiglio agisce all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato allo Stato ACP in questione.

Le misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al paragrafo 1 per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure suddette.

Il presidente del Consiglio notifica le misure adottate allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.

3. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN
